

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-889	del 20/12/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento alla Società ADS automated data systems S.p.A. di Bologna, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, del servizio di manutenzione ed assistenza riguardante i SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA.	
Proposta	n. PDTD-2012-886 del 18/12/2012	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 20 (venti) dicembre 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali.
Affidamento alla Società ADS automated data systems S.p.A. di Bologna, per il
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, del servizio di manutenzione ed assistenza
riguardante i SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA.**

PREMESSO:

- che, come risulta dalla deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 10.06.1997, la Ditta ADS - S.p.a. di Bologna, si aggiudicava la fornitura del software applicativo per il sistema informativo di gestione paghe e stipendi del personale ARPA;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 440 del 10.10.2001 si sono acquistati i nuovi programmi software dalla stessa Ditta per l'adeguamento software "Gestione del Personale";
- che il contratto originario prevedeva altresì il servizio di manutenzione dei programmi per la durata di un anno allo scadere della garanzia, rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'ARPA n. 93 del 01.03.2001 e con determinazione ASRURS n. 8 del 16.01.2002 si è rinnovato l'affidamento, in esclusiva, alla Ditta ADS - S.p.a. per gli anni 2001 e 2002 del servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza relativamente ai programmi applicativi per la "Gestione Integrata del personale";
- che con determinazione n. 54 del 22 novembre 2004 il Direttore del Servizio Sistemi Informativi ha proceduto, a seguito di trattativa privata diretta, ad acquistare dalla Ditta ADS di Bologna, la versione denominata PLUS del SW acquistato in precedenza relativo alla gestione di paghe e stipendi del personale ARPA;

PREMESSO:

- che la Ditta ADS - S.p.a. risulta, ad oggi, l'unica in grado di garantire la manutenzione, l'aggiornamento e l'assistenza sistemistica ai programmi applicativi dei SW in quanto è la casa produttrice e distributrice, in esclusiva, dei software medesimi;

PREMESSO ALTRESI':

- che è necessario garantire, per l'anno 2013, l'assistenza e la manutenzione, per un corretto funzionamento, dei programmi applicativi dei SW prodotti dalla ditta ADS;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPA in materia di approvvigionamenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 17/11/2009 il quale prevede, tra i metodi di scelta del contraente, la procedura negoziata rinviando agli artt. 56 e 57 del D. lgs. 163/2006;
- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con riferimento all'art. 57 comma 2 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 67/2011 il cui art. 5, comma 6, prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e assume direttamente l'impegno contrattuale mediante invio di ordine da controfirmarsi per accettazione dal fornitore;

DATO ATTO:

- che la Ditta ADS - S.p.a. di Bologna con nota prot.n. 4012202019 del 29/11/2012 (Ns. prot. PGDG 52144/2012) propone per il servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2013, il seguente canone annuo:

- Modello 770	€ 1.367,00
- Gestione del personale: Web Suite versione PLUS (gestione economica, gestione giuridica, dotazione organica, assenze, sportello)	€ 21.652,00
- Universi BusinessObjects per Gestione Economica del Personale	€ 1.206,00
- Universi BusinessObjects per Giuridico Matricolare del Personale	€ 965,00
- Assistenza sistemistica base – Quota versione base	€ 1.860,00
- Assistenza sistemistica – Remote Checking	€ 2.630,00
- Conto corrente servizi	€ 2.000,00

RILEVATO:

- che la spesa complessiva, derivante dall'affidamento, per l'anno 2013, del servizio di supporto al software applicativo, risulta essere pari a € 31.680,00 IVA esclusa per un importo complessivo di € 38.491,20 IVA inclusa;

- che il periodo di validità del canone di manutenzione è dal 01/01/2013 al 31/12/2013;

PRECISATO:

- che nel calcolo del costo comprensivo di IVA – di cui ai punti precedenti - si è tenuto conto di un' IVA al 21% sino al 30/06/2013 e di un'IVA al 22% dal 01/07/2013;

RITENUTO QUINDI:

- data la congruità dell'offerta della Ditta ADS di Bologna, di affidare in esclusiva alla ditta medesima, il servizio di assistenza e manutenzione programmi e/o di fornitura assistenza sistemistica dei software e degli applicativi precedentemente acquistati dalla stessa Ditta ADS per la gestione del personale ARPA, garantendo in tal modo la continuità del servizio;

RICHIAMATE:

- la DDG n. 75 del 13/12/2012, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013, del Budget generale e della programmazione di cassa 2013”;
- la DDG. n. 76 del 13/12/2012, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità”;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con DDG n. 67/2011, il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

1. di affidare per l'anno 2013 (periodo 01/01/2013-31/12/2013) per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta ADS automated data systems S.p.A. di Bologna (C.F. e P. IVA

00890370372), il servizio di assistenza, manutenzione e supporto sistemistico SW applicativi dalla stessa prodotti;

2. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 31.680,00 corrispondenti ad Euro 38.491,20 IVA inclusa, avente natura di Manutenzione Software è a carico dell'esercizio finanziario 2013 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità ASGRU;
3. di approvare il “*Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA*” allegato alla presente (allegato sub A).

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2012-886 del 18/12/2012

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento alla Società ADS automated data systems S.p.A. di Bologna, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, del servizio di manutenzione ed assistenza riguardante i SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/12/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	Pag. 1 di 8

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale (Modello 770, Gestione del personale Web suite versione plus, Universi Business Objects per gestione economica del personale, Universi Business Objects per giuridico matricolare del personale). Tale servizio comprende, in particolare:

a) supporto al software applicativo

Tale supporto si articola, tra le altre, nelle seguenti attività:

- attività di aggiornamento del software in conseguenza di nuove disposizioni di legge, di eventuali malfunzionamenti ovvero di modifiche evolutive eventuali;
- assistenza all'utilizzo dei programmi (nello specifico trattasi di chiarimenti sull'utilizzo dei programmi e analisi dei problemi segnalati da Arpa);
- spedizione - senza oneri a carico di Arpa - dei supporti magnetici degli aggiornamenti.

b) supporto sistemistico

Tale supporto comprende, in particolare:

- attività di assistenza sistemistica di base: assistenza a distanza per problemi legati al funzionamento dei diversi componenti software di base;
- remote checking: attività di rilevazione preventiva - attraverso un collegamento telematico - di eventuali problemi del sistema informativo di Arpa.

Il Fornitore deve garantire una tempestiva gestione delle richieste di assistenza e manutenzione in adempimento, altresì, di quanto previsto nell'offerta formulata ad Arpa con Prot. 4012202019 del 29/11/2012.

Le attività di gestione che il Fornitore deve garantire sono così definite:

- presa in carico della richiesta: si concretizza con il contatto tra Arpa ed il servizio di supporto tecnico del Fornitore;
- risposta: si concretizza nella comunicazione ad Arpa di una diagnosi e di una previsione del tempo necessario per risolvere il problema. La risposta può consistere, a titolo esemplificativo, nella correzione dell'errore ed invio ad Arpa della modifica, nel suggerimento di un'azione alternativa per aggirare l'errore.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2013 e sino al 31/12/2013.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	
		Pag. 2 di 8

Art. 3 - Condizioni generali del servizio

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare direttamente dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	
		Pag. 3 di 8

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel presente capitolato, potrà essere applicata, una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi relativi al servizio in oggetto, formulati dal Fornitore, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del servizio.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	
		Pag. 4 di 8

Art. 7 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 Fatturazioni e pagamenti

Le fatture dovranno essere trimestrali posticipate e di pari importo. Inoltre, le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs.231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	Pag. 5 di 8

brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli 12 e 13 (Cessione di contratto e di credito e Subappalto).

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa
- b) mutamenti di carattere organizzativo dell'Agenzia, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	
		Pag. 6 di 8

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 15 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	Pag. 7 di 8

Art. 16 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del servizio nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 17 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'affidamento del servizio comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) fornire al Titolare del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per il servizio di assistenza e manutenzione dei SW ADS relativi alla gestione del personale ARPA	
		Pag. 8 di 8

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Penali*, 6 *Prezzi*, art. 7 *Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari*, 8 *Fatturazione e pagamenti*, 9 *Brevetti e royalties*, 10 *Risoluzione del contratto*, 11 *Recesso*, 12 *Cessione di contratto e di credito*, 13 *Subappalto*, 14 *Spese ed oneri contrattuali*, 15 *Foro competente*, 16 *Riservatezza*, 17 *Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali* delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante